



# **UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT-ÉMILIUS**

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA IN MODALITÀ TELEMATICA**

**(approvato con deliberazione della Giunta del 5 luglio 2023, n. 51)**

**Art. 1**  
**(Oggetto)**

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni della Giunta, quando si tengono in modalità telematica.

**Art. 2**  
**(Principi e criteri)**

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di:
  - a) pubblicità: le riunioni della Giunta, qualora dovessero esserlo dovranno svolgersi di norma in presenza, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli;
  - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e, se richiesto dall'interessato, mediante la trasmissione della documentazione tramite recapito e-mail, al fine di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria per partecipare alla riunione;
  - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali;
  - d) flessibilità: l'organo ha la facoltà di svolgere le proprie riunioni in presenza, in modalità telematica o in modalità mista (alcuni membri in presenza e altri in remoto).

**Art. 3**  
**(Requisiti tecnici)**

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
  - la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
  - la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
  - la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
  - la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
  - la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
  - la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta;
  - la sicurezza dei dati e delle informazioni.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

**Art. 4**  
**(Convocazione)**

1. Con l'avviso di convocazione sono indicate le modalità per accedere alla seduta e ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della stessa.
2. La documentazione utile alla partecipazione alla riunione in videoconferenza è messa a disposizione mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica.

**Art. 5**  
**(Partecipazione alle sedute)**

1. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
2. Ciascun soggetto chiamato a partecipare o a intervenire alle riunioni telematiche della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

**Art. 6**  
**(Accertamento del numero legale)**

1. All'inizio della seduta è accertata, da parte del Segretario dell'Ente o di chi ne fa le veci, mediante riscontro a video o appello nominale, l'identità dei partecipanti e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno attivare videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

**Art. 7**  
**(Svolgimento delle sedute)**

1. Le sedute in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente Presidente o suo sostituto o il Segretario dell'Ente o suo sostituto.
2. I lavori dell'organo sono regolati dal Presidente o suo sostituto. Lo stesso assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
  - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente alla riunione se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori per consentire la effettiva partecipazione del soggetto impossibilitato per motivi tecnici;
  - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede in altra seduta. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato per consentire il rientro degli assenti.

**Art. 8**  
**(Votazioni)**

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso:
  - a) per chiamata nominale da parte del Segretario dell'ente locale, attivando il votante il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
  - b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei votanti e l'espressione del voto.

**Art. 9**  
**(Votazioni a scrutinio segreto)**

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto a chi lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

**Art. 10**  
**(Verbali)**

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza e di coloro che vi partecipano e gli assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
  - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
  - la dichiarazione che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
  - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate.

**Art. 11**  
**(Protezione dei dati personali)**

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti dell'organo, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute.
2. I componenti hanno cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano presenti altri soggetti estranei alla riunione e sono personalmente responsabili del loro corretto utilizzo.